



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 130/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30647 del registro di segreteria, proposto dal Sig. B.
C., nato a OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti
Davide Tempesta (c.f. TMPDVD72P04F205V – pec:
davide.tempesta@milano.pecavvocati.it) e Raffaella Giubileo (c.f.
GBLRFL75M25F205E – pec: raffaella.giubileo@milano.pecavvocati.it) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bareggio, alla Via
Gran Sasso, 49

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giulio Peco (c.f. PCEGLI68S08F704N – pec
avv.giuliopeco@postacert.inps.gov.it), e Roberto Maio (c.f.
MAIRRT72D13F158O) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
distrettuale INPS, Via M. e G. Savare', n.1, Milano

PER IL RICONOSCIMENTO

dell'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione, ai
sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973.

VISTO il codice di giustizia contabile;

	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITE le difese delle parti alla pubblica udienza del 3 luglio 2024.	
	FATTO	
	Il ricorrente, ex appartenente all’arma dei Carabinieri e collocato in congedo	
	lamenta la mancata applicazione al suo trattamento pensionistico,	
	dell’aliquota del 2,445% sulla parte retributiva del proprio trattamento	
	pensionistico.	
	L’INPS non ha riscontrato la richiesta formulata in via amministrativa dal	
	ricorrente che, pertanto, ha adito questo Giudice.	
	Si è costituita l’amministrazione previdenziale che ha chiesto la cessazione	
	della materia del contendere, con compensazione delle spese, in ragione	
	dell’avvenuto ricalcolo della pensione spettante ai ricorrenti, allegando i	
	relativi provvedimenti di liquidazione	
	All’udienza del 3 luglio 2024, la difesa del ricorrente ha concordato sulla	
	sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere,	
	insistendo, tuttavia, sulla condanna alle spese. La difesa dell’Inps ha insistito	
	nella richiesta già formulata con l’atto di costituzione.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti in giudizio questo Giudice, prendendo atto di quanto	
	evidenziato da entrambe le parti ritiene sussistano i presupposti per	
	dichiarare cessata la materia del contendere.	
	Tuttavia, secondo il principio della soccombenza virtuale, attesa l’accertata	
	inerzia dell’amministrazione previdenziale che ben poteva provvedere al	
	riconoscimento di quanto spettante al ricorrente a seguito della richiesta	
	formulata in via amministrativa, questo Giudice ritiene che	
	2	

